

Panoramica sulle lingue delle pubblicazioni secondo la LAPub e l'OAPub

Di seguito si illustrano le disposizioni legali concernenti la pubblicazione del bando sulla piattaforma simap e la pubblicazione della documentazione del bando. Inoltre occorre tenere in considerazione le spiegazioni contenute nel messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (FF 2017 1587), nelle spiegazioni del 12 febbraio 2020 concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub), nelle raccomandazioni della CA e della KBOB sulla promozione del plurilinguismo nonché nelle disposizioni interne della propria unità organizzativa.

Pubblicazione su simap	Due lingue ufficiali	Una lingua ufficiale e un'altra lingua	
	Principio (art. 48 cpv. 5 LAPub)	Due possibilità: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni da fornire all'estero; o • prestazioni tecniche altamente specialistiche (art. 20 cpv. 1 OAPub). 	
	<p>Se la commessa non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'OMC (inglese, francese o spagnolo), è necessario pubblicare simultaneamente una sintesi del bando in una delle suddette lingue (art. 48 cpv. 4 LAPub, art. 20 cpv. 2 OAPub). In caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, il bando è pubblicato almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione (art. 48 cpv. 5 lett. a LAPub).</p>		
Documentazione del bando Forniture e prestazioni di servizi	Due lingue ufficiali	Una lingua ufficiale	O un'altra lingua
	Principio (art. 21 cpv. 1 OAPub)	Tre possibilità: <ul style="list-style-type: none"> • se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non è necessaria; • se una traduzione comporterebbe un onere considerevole (in caso di spese > al 5 % del valore della commessa o > a 50 000 fr.); o • se la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera (art. 21 cpv. 2 e 3 OAPub). 	Due condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di prestazioni da fornire all'estero; o • in caso di prestazioni tecniche altamente specialistiche (art. 20 cpv. 1 OAPub); e • se una traduzione comporterebbe un onere considerevole (in caso di spese > al 5 % del valore della commessa o > a 50 000 fr.); o • se la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diversi regioni linguistiche della Svizzera (art. 21 cpv. 3 OAPub).
Documentazione del bando Prestazioni edili nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse	<p>La documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera (art. 21 cpv. 4 OAPub).</p>		